



COMUNE DI ROSTA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

PARTE ECONOMICA ANNO 2022

L'anno 2022, addì 21.12.2022 del mese di dicembre, presso la sala Giunta del Comune di Rosta si sono riuniti i signori:

PARTE PUBBLICA

Bonito d.ssa Michelina – in qualità di Presidente della delegazione di parte Pubblica

E

PARTE SINDACALE

Liguori Francesco - dipendente comunale - RSU

Sibilla Maria – dipendente comunale - RSU

Bua Renato – rappresentante di zona della UIL FP

Colonna Ernesto - rappresentante di zona della FP CGIL

PREMESSO CHE

le parti hanno definito in ultimo, nella riunione del 26 ottobre 2022, la possibilità di inserimento, nel fondo, dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL del 21.05.2018.

Nel corso dell'incontro le parti, accertata la capacità di spesa dell'Ente e al contempo la necessità di rispettare l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, convengono di ridurre la percentuale massima dell'1,2% in misura proporzionale al mantenimento della quota di RIA (parte stabile) del dipendente cessato nel corso dell'anno 2020.

In data odierna le parti convenute prendono atto che:

- in data 4 agosto 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;
- in data 16.11.2022 è stato stipulato il nuovo contratto relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 è stato stipulato e come stabilito nella preintesa, la tardiva approvazione ha suggerito di partire con l'applicazione delle nuove regole dal primo gennaio 2023;
- l'art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) al comma 7 prevede che: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;
- l'art. 80 (nuovo riferimento per l'utilizzo delle risorse del fondo) al comma 4, del tutto analogamente, dispone che: *"Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo."*

Le parti convengono, sulla base delle suddette direttive, di rinviare l'applicazione delle nuove regole sulla formazione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate previste dalla ipotesi del nuovo CCNL Funzioni Locali triennio 2019/2021, con destinazione delle quote degli incrementi annuali 2021 e 2022 nel computo del fondo 2023 quali risorse una tantum.

Alla formazione del citato accordo sono state invitate, all'inizio della procedura contrattuale, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale del comparto funzioni locali del 21.05.2018, nonché le RSU aziendali e che la UIL, F.P.L. e la CGIL Locali sono state presenti fino al termine dei lavori;

la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 129 del 23.11.2022 ha approvato il suddetto accordo, autorizzando il presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

il Revisore del Conto, in data 19.11.2022 ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in oggetto con i vincoli del bilancio, nonché all'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

Le parti convenute prendono atto che nell'ente è stato stipulato data 1° agosto 2019 il contratto integrativo decentrato (CID) in vigore per il triennio 2019-2021, il quale prevede che lo stesso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi. A tal fine, richiamato il precedente contratto collettivo decentrato integrativo, si concorda la durata annuale del presente accordo riguardante i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 4 lett. a) del CCNL 21.05.2018.

Tutto ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano il seguente contratto decentrato integrativo dell'Ente formato da n. 5 articoli.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente contratto integrativo aziendale disciplina, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. a) del CCNL 21.05.2018, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina concordata, per il triennio 2019-2021, con il contratto decentrato integrativo del 1° agosto 2019.

Le disposizioni del presente contratto si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato del Comune e, nei limiti della compatibilità, al personale a tempo determinato.

Il presente contratto concerne, pertanto, la parte economica per l'anno 2022 e per quanto non espressamente disposto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, nonché dal contratto integrativo decentrato (CID) stipulato in data 1° agosto 2019.

ART. 2 - RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ

I criteri per la suddivisione del fondo per le risorse decentrate anno 2022 formano oggetto della presente contrattazione che ha come obiettivo principale quello della valorizzazione del personale e di una più efficiente organizzazione dell'Ente.

Le parti convenute prendono atto dell'ammontare del fondo, come definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 201 del 19.10.2022, destinato a remunerare il salario accessorio risultante dagli allegati prospetti, e di seguito sintetizzato:

Anno 2022

RISORSE STABILI (nel tetto)	€	34.253,50
RISORSE VARIABILI (nel tetto)	€	3.031,66
TOTALE FONDO NEL TETTO	€	37.285,16
TOTALE FONDO EXTRATETTO	€	20.599,70
TOTALE FONDO	€	57.884,86

Le risorse stabili sono così costituite:

Risorse nel tetto

- a decorrere dall'anno 2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato di €. 33.904,32 ex art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 ora art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018;

- a decorrere dall'anno 2021, dall'importo corrispondente alla frazione di RIA del dipendente cessato nel corso dell'anno 2020 di €. 349,18 (art. 67 c. 2 lett. c).

Risorse extra tetto

- a decorrere dall'anno 2019, da un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatario del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del suddetto CCNL pari a complessivi € 1.497,60;

- da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono pari a €. 982,15 e sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b del CCNL 21.05.2018.

Le risorse variabili sono invece costituite:

Risorse nel tetto

- dall'importo di €. 3.031,66 ex art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018 (1,07% del monte salari anno 1997).

Risorse extra tetto

- dall'importo di €. 94,55 ex art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018 (economie di parte stabile fondo anno precedente);

- dall'importo di €. 1.975,40 ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018 (economie fondo straordinario);

- dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge per €. 16.050,00.

Queste ultime sono costituite in particolare dagli incentivi per previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dagli incentivi per recupero evasione IMU e TARI previsti dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145 del 30/12/2018. I criteri di ripartizione sono stati concordati nel CID 1.08.2019 e recepiti nei rispettivi regolamenti approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 94 del 5.09.2019 e n. 100 del 12.09.2019.

ART. 3 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2022

In conformità al disposto dell'art. 67, comma 1 e 67, comma 2, lett. b), del CCNL del 21.05.2018, le risorse stabili quantificate per l'anno 2022 in **€. 36.733,25** sono gravate delle seguenti voci di destinazione:

A. €. 15.146,06 quale fondo per progressioni economiche ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018;

B. €. 8.741,46 per la corresponsione dell'indennità di comparto ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018.

RISORSE STABILI € 36.733,25	UTILIZZO
Fondo per le progressioni economiche ai sensi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21/05/2018	€ 15.146,06
Indennità di Comparto ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL del 21/05/2018	€ 8.741,46
Totale destinazioni	€ 23.887,52
Quota residua	€ 12.845,73

RISORSE VARIABILI

Le risorse variabili totali da imputare sul fondo anno 2022 ammontano complessivamente ad **€ 21.151,61** come da tabella che segue:

Economie di parte stabile fondo anno precedente art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018	€ 94,55
Economie fondo straordinario art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018	€ 1.975,40
Integrazione 1,07% del monte salari anno 1997 art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018	€ 3.031,66
Art. 67 c. 3 lett c) risorse da specifiche disposizioni di legge:	
Incentivi per funzioni tecniche	€ 9.950,00
Incentivi al personale del settore entrate art. 1 comma 1091 legge di bilancio 2019	€ 6.100,00
Totale risorse variabili	€ 21.151,61
Risorse stabili residue	€ 12.845,73
Totale risorse imputate sul fondo 2022	€ 33.997,34

ART. 4 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE - ANNO 2022

Le risorse confluite nel fondo di parte variabile relative gli incentivi per funzioni tecniche e al personale del settore entrate per complessivi € 16.050,00 sono stimate e sono disciplinate da apposite normative contenute nei relativi regolamenti comunali.

Le risorse residue pari ad **€ 17.947,34** vengono ripartite nel rispetto dei seguenti criteri e destinazioni con riferimento alla disciplina già concordata nel contratto integrativo decentrato triennio 2019-2021, tenendo conto che le indennità previste dalle lett. da a) a e) sono finanziate con la parte stabile delle risorse residue.

1. Per l'indennità prevista per le qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale, di cui all'art. 17 - comma 2 lettera "i" del CCNL 1.4.1999 ora art. 68, comma 2, lett. e) e art. 70 quinquies del CCNL 21.5.2018, si conferma il riconoscimento ai 3 addetti in possesso della relativa qualifica la somma pro capite annua, di €. 300,00, rapportata al tipo di rapporto di lavoro e al riconoscimento della nomina da parte della Prefettura (art. 14 CID 2019/2021).

2. L'indennità di rischio, prevista dall'art. 68, comma 2, lett c) e art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è riconosciuta all'unico operatore tecnico nella misura di € 1,63 giornaliera, quantificata in teorici €. 358,60 (calcolati su 220 giorni di presenza in servizio e confermando la disciplina dell'art. 13 del CID 2019-2021).

3. L'indennità di maneggio valori ex art. 68, comma 2, lett. c) e art. 70 bis del CCNL 21.5.2018, è riconosciuta all'economo comunale addetto al maneggio denaro nella misura di €. 1,36 giornaliera sulla base del secondo scaglione previsto nell'art. 13 del CID, quantificata in teorici €. 299,20 (calcolati su 220 giorni teorici di presenza in servizio).

4. L'indennità di reperibilità è riconosciuta ai dipendenti addetti ai servizi demografici nella misura di €. 3,79 giornalieri, tenuto conto della maggiorazione del 10%, quantificata in teorici €. 197,08 (calcolati su 52 giorni teorici annuali e a conferma dell'art. 15 del CID).

5. L'indennità che compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 quinquies del CCNL 2018, è riconosciuta ai vigili in servizio nella misura di €. 1,50 giornalieri, quantificata in teorici €. 330,00 pro-capite annui (calcolata su 220 giorni teorici di presenza in servizio).

6. La somma residua di **€. 15.292,46** è destinata ad incentivare la performance individuale e collettiva dei dipendenti dell'Ente, assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse destinate a tale incentivo saranno, comunque, determinate a consuntivo, a conclusione dell'erogazione delle indennità e dei compensi elencati in precedenza alle lettere da a) ad e) 5 e accertato il rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 557, lett.c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

I criteri di erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale, sono quelli previsti nel contratto integrativo decentrato per l'anno 2011, stipulato in data 26.04.2012.

Con riferimento alla performance individuale rimane confermato quanto previsto dall'art. 9 "Differenziazione del premio individuale" del CDI 2019/2021, ai sensi del quale ciascun responsabile di servizio individua, motivando adeguatamente, il 10% dei dipendenti, e comunque almeno una unità, cui assegnare una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente secondo la metodologia di valutazione in atto. Il servizio amministrativo/segreteria generale, ai fini del calcolo del 10%, è considerato composto da due servizi.


ART. 5 - NORMA FINALE

Rimane fermo ogni altro criterio previsto per l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva di cui all'allegato B) del Contratto integrativo decentrato triennio 2019/2021.

Letto, confermato sottoscritto

Per la delegazione di parte pubblica

BONITO Dott.ssa Michelina - Presidente




Per la delegazione di parte sindacale

Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentate dai signori:

BUA Renato - U.I.L. F.P.L.

COLONNA Ernesto - FP C.G.I.L.



La rappresentanza sindacale unitaria dell'Ente dei signori:

LIGUORI Francesco - R.S.U.

SIBILLA Maria - R.S.U.

